

NUOVO REGOLAMENTO GENERALE PER LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI STATUTI DELLE CONFRATERNITE DELLA DIOCESI.

PREMESSA

Tutti i fedeli, nella varietà delle vocazioni e dei carismi, sono chiamati a pieno titolo e con uguale dignità all'edificazione del corpo di Cristo (LG 31; can. 208 C.J.C), ed è loro riconosciuto il diritto di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità e di pietà, per un migliore svolgimento di tale missione (can. 215).

Nella storia della nostra Arcidiocesi particolare rilievo rivestono quelle associazioni di laici e presbiteri conosciute sotto il nome di "Confraternite". Sorte sulla scia dei movimenti penitenziali del tardo Medio Evo hanno favorito l'accrescimento dello spirito di cristiana fraternità e di profonda devozione, promuovendo specialmente la preghiera in comune e la celebrazione di particolari ricorrenze liturgiche. Su questo aspetto si radicano alcune tra le più qualificate e importanti manifestazioni della religiosità popolare valido punto di partenza di un'evangelizzazione che deve condurre alla piena maturità della vita cristiana quotidiana.

Le Confraternite - quali associazioni di fedeli aventi per scopo l'incremento del culto pubblico e l'esercizio della carità - trovano una generale disciplina nei canoni 298 - 320 del Codice di Diritto Canonico. Ciascuna di esse è retta in maniera peculiare dal proprio Statuto, approvato dall'Arcivescovo ai sensi del can. 312 C.J.C., del quale devono necessariamente essere dotate.

Le singole carte statutarie, elaborate dai membri delle Confraternite, non possono contrastare con le indicazioni precettive del presente Regolamento diocesano, fatta salva la conservazione della denominazione, delle finalità specifiche e delle caratteristiche individuanti di ciascuna di esse.

La revisione e l'aggiornamento degli Statuti dovranno essere compiuti secondo lo schema che segue:

- A. La forma spirituale e materiale di ciascuna Confraternita deve essere adattata ai tempi presenti, secondo lo spirito del Concilio Vaticano II e del Magistero della Chiesa, universale e locale, apportando agli statuti le modifiche necessarie ed opportune, sempre ispirandosi alle intenzioni dei fondatori che, da perfetti cristiani, li compilarono e alle pratiche di quanti ne seguirono le orme investendo le proprie energie personali in veri tesori di fraterna carità.*
- B. Ravvivare e se necessario ripristinare lo spirito dei fondatori in modo che ogni Confraternita sia un nucleo di cattolici che, attraverso le varie opere spirituali e temporali, tendono al miglioramento della vita morale e religiosa.*
- C. Eliminare qualsiasi attività estranea agli scopi della Confraternita, tale da poter suscitare anche lontanamente sospetti di speculazione.*
- D. Disciplinare con norme omogenee i diritti ed i doveri degli Amministratori, del personale dipendente e dei confratelli.*

REVISIONE DELLO STATUTO

Scopo di ogni Confraternita

Art. 1. - Ogni Confraternita, - secondo l'ispirazione delle Tavole di fondazione e nel rispetto delle norme della Chiesa e degli indirizzi pastorali -, ha lo scopo di promuovere e curare la vita religiosa e morale dei propri membri specialmente:

- a) formandoli alla dottrina della fede e guidandoli alla testimonianza della vita cristiana, mediante corsi di catechesi e momenti di preghiera comune;
- b) suggerendo loro le modalità più idonee, secondo la visione cristiana della vita e della morte, per il compimento delle opere di misericordia spirituale e materiale verso i confratelli e le consorelle e tutti i bisognosi di cure spirituali e materiali;
- c) sostenendoli nello svolgimento delle attività culturali che vengono promosse nell'ambito di loro pertinenza.

Ammissione dei Soci (confratelli, consorelle ed aggregati)

Art. 2. - Possono essere ammessi a far parte delle Confraternite i fedeli cristiani, senza discriminazione di sesso, i quali, trovandosi nelle condizioni personali e sociali stabilite dalle regole statutarie delle diverse Confraternite, riconoscano pubblicamente:

- a) il primato della vocazione di ogni cristiano alla santità
- b) la responsabilità di professare la fede cattolica
- c) il dovere della testimonianza di comunione salda e convinta con il Papa e con i Vescovi
- d) la partecipazione personale e associata al fine apostolico della Chiesa
- e) l'impegno di lievitare la società con la dottrina sociale della Chiesa ponendosi al servizio dell'integrale dignità dell'uomo.

Art. 3. - Per l'ammissione alla Confraternita occorre che l'aspirante presenti domanda nella quale:

- a) declinate le proprie generalità, siano indicati il suo domicilio e la condizione personale, ecclesiale e sociale;
- b) dichiarare di accettare integralmente tutte le condizioni stabilite dallo Statuto della Confraternita alla quale desidera aggregarsi.

Alla domanda il candidato dovrà accludere il certificato di battesimo, i certificati del casellario penale e dei carichi penali pendenti e, se coniugato, anche il certificato di matrimonio.

Art. 4 - Non possono essere ammessi coloro:

- a) che appartengano o sostengano associazioni e o sodalizi che per loro natura e funzione siano incompatibili con la fede e la morale cattolica;
- b) che siano incorsi in condanne penali per reati contrari all'ordinato svolgimento della vita civile, familiare e sociale, ovvero che riguardino la morale e la fede pubblica, il patrimonio;
- c) che abbiano carichi penali pendenti relativi alle lettere a) e b)
- d) che notoriamente siano di condotta incompatibile con la dottrina e la morale cristiana.

Art. 5 - Il Superiore, acquisite dal Parroco le opportune informazioni circa la professione della fede e la testimonianza di appartenenza e di comunione ecclesiale, potrà assumere ulteriori riservate informazioni allo scopo di verificare la ferma intenzione, la sincerità dell'aspirazione e la serietà della motivazione del richiedente di voler aderire alla confraternita per perseguirne gli scopi.

Art. 6. - L'Assemblea annualmente:

a) procede ad esaminare tutte le domande proposte, anche se ritenute inammissibili dal Governo, accertando la regolarità del corredo dei documenti e la fondatezza del contenuto delle informazioni assunte; b) decide l'ammissione o il rigetto di ciascuna domanda non dichiarata inammissibile dal Governo con votazione segreta, a maggioranza dei presenti; c) salvo il caso di espressa rinuncia, può ammettere al sodalizio, con voto favorevole pari ai due terzi dei votanti, l'aspirante la domanda del quale sia stata dichiarata inammissibile dal governo.

In mancanza di valida decisione, il Governo della Confraternita deve trasmettere le domande di ammissione alla Commissione di Vigilanza per l'esame del merito.

Art. 7. - Il candidato ammesso,

- adempiuto il versamento della somma stabilita dalla tabella della Confraternita per diritto di ammissione,

- integrato nel sodalizio con la vestizione, secondo il cerimoniale della Confraternita,

- diviene titolare dei diritti e dei doveri stabiliti e gode dei benefici e dei privilegi spirituali e temporali previsti.

Per aver diritto al voto, il confratello dovrà aver compiuto il 16° anno di età.

Art. 8. - Con le medesime norme, se non vi osta lo statuto, possono riceversi come soci aggregati i benefattori e le benefattrici, che godranno dei diritti e dei privilegi dei Soci, all'uopo appositamente disciplinati.

Art. 9. - I diritti di ammissione e le rette periodiche dei Soci sono determinati da apposita tabella autonomamente fissata dal Governo e sottoposta all'approvazione dal Collegio di Vigilanza dell'Ufficio Diocesano.

Insolvenza - Effetti - Modo di sanarla

Art. 10. - Il Socio diventa insolvente se per tre volte consecutive manca al pagamento della retta periodica.

Trascorsi i tre mesi di mora, egli resta nel godimento dei diritti e dei privilegi fino al termine di esazione successivo.

Dopo tale termine l'insolvente perde l'esercizio dei diritti relativi alla partecipazione alla vita associativa.

Art. 11. - L'insolvenza è sanata con il pagamento di tutte le rette scadute e non pagate, salvo casi speciali di transazione nei quali il riacquisto dei diritti dei soci insolventi è discusso e deciso in Assemblea ed approvato dal Governo.

Art. 12. - Dopo cinque anni di insolvenza, e dopo un primo e un secondo richiamo, da effettuarsi con lettera raccomandata e con l'intervallo di un mese, il Socio si intende dimissionario e viene radiato dall'albo dei soci.

Volendo nuovamente iscriversi, egli dovrà proporre una nuova domanda.

Art. 13. - Al Socio morto nello stato di insolvenza nulla è dovuto da parte del Sodalizio, salvo diverse disposizioni dello Statuto.

Tuttavia quando il Socio insolvente abbia regolarmente adempiuto alle sue prestazioni verso il Sodalizio per almeno 10 anni e la Confraternita ne abbia l'obbligazione, prevista in via generale per tutti i soci, è tenuta a dargli il solo luogo di sepoltura e ad assolvere ai diritti per il funerale in chiesa.

Per gli insolventi, in qualsiasi caso, non vi è alcun beneficio di reversibilità per coniuge, genitori e figli.

Provvedimenti disciplinari a carico dei Soci

Art. 14. Salve le diverse e più restrittive norme statutarie in vigore, l'assenza ingiustificata per due anni alle attività religiose e formative, alle assemblee convocate per la nomina del governo e per l'approvazione dei conti consuntivi e preventivi comporta la decadenza da parte degli interessati dalla qualifica di soci, Confratelli e Consorelle, con la perdita consequenziale di tutti i diritti sia materiali che spirituali.

I Confratelli e le Consorelle che tengano condotta che offenda il decoro dell'Istituzione, anche sottraendosi ai doveri di rispetto e ubbidienza al Superiore della Confraternita e al P. Spirituale, che siano causa di turbamento dell'ordine delle adunanze, che offendano con parole o a mezzo di scritti gli Amministratori o i soci, saranno richiamati con ammonimento privato o pubblica censura dal Superiore, sentito il P. Spirituale.

Se recidivi, saranno privati del diritto della parola e del voto per un tempo che varia, a giudizio del Governo, da due a sei mesi secondo la gravità della mancanza. Tale provvedimento sarà reso esecutivo dall'approvazione del Collegio di Vigilanza.

Art. 15. - Sono radiati dall'albo dei soci:

1. coloro che siano incorsi in condanne penali per delitti che ledono l'onore o la fede pubblica ed in genere la morale;
2. quelli che notoriamente abbiano intrapreso e tengano condotta cattiva, abituale;
3. i recidivi nelle mancanze contemplate nell'articolo precedente o che abbiano riportato per due volte la punizione della sospensione di parola e di voto in assemblea.

La radiazione, deliberata dall'Assemblea dovrà essere comunicata al Collegio di Vigilanza.

Quest'ultimo, di sua iniziativa potrà provocare, presso gli organi competenti, il provvedimento di radiazione tutte le volte che verrà direttamente a conoscere delle sopravvenute incompatibilità e delle inadempienze di confratelli.

Qualsiasi punizione non potrà essere deliberata se prima non saranno state formalmente contestate per iscritto le accuse agli interessati ed ascoltate le loro eventuali difese.

Art. 16. - Sono altresì radiati quei Soci che, - con comportamenti di inequivoca natura, anche con l'adesione pubblica o riservata ad associazioni e organizzazioni incompatibili con gli scopi ed i criteri di cui all' art . 2, lett. a)/e) del presente regolamento -, rendano evidente il loro distacco dall'unità della comunione ecclesiale e dagli scopi propri della confraternita di appartenenza.

Art. 17. - A fronte dei provvedimenti disciplinari, non esclusa la radiazione, è ammesso il ricorso, ai sensi e nelle modalità di cui ai cann. 1732-1739 del Codice di diritto canonico.

Organi della Confraternita

Art. 18. - Ogni Confraternita si costituisce dei seguenti organi necessari:

- l'Assemblea
- il Superiore
- il Governo
- il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Fiscale
- il Padre Spirituale.

A detti organi possono aggiungersi, secondo l'opportunità, altri per varie funzioni previste esplicitamente negli Statuti.

Le Confraternite con consistente patrimonio immobiliare debbono dotarsi di un Collegio di Revisori dei Conti e di un Organo tecnico per la Direzione Amministrativa della Confraternita, che, a mezzo di uffici e dipendenti appositamente organizzati, provvede a tutti gli atti ed adempimenti necessari alla gestione e all'amministrazione del patrimonio stesso secondo le disposizioni impartite dal Superiore quale legale rappresentante e responsabile pubblico dell'ente.

Dell'Assemblea generale

Art. 19. - L'Assemblea Generale si compone dei membri titolari del diritto di voto, dovendosi ritenere esclusi i minori di 16 anni, coloro che non abbiano compiuto il periodo minimo di tirocinio, ove richiesto dallo statuto della Confraternita, gli insolventi e coloro che stiano scontando un periodo di sospensione a seguito di sanzione disciplinare.

L'Assemblea è presieduta dal Superiore, o da chi ne fa le veci.

Art. 20. - Spetta all'Assemblea:

- a) Deliberare sull'ammissione dei soci o sulla esclusione di essi;
- b) Eleggere il Superiore e il Governo;
- c) Approvare i bilanci e i conti finanziari;
- d) Deliberare sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento e sulle trasformazioni del patrimonio.

Art. 21. - Le sedute dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si terranno di norma tre volte all'anno: - entro marzo, per l'approvazione del conto finanziario dell'anno precedente; - entro novembre, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

In epoca stabilita dallo Statuto si terrà l'assemblea dei Soci per l'elezione del Governo e dei Revisori dei Conti quando questi siano previsti dallo Statuto.

Le assemblee straordinarie si terranno per i soli affari urgenti e di particolare importanza.

Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno, firmate dal Segretario, dovranno esser comunicate agli interessati presso la sede della Confraternita almeno 48 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Art. 22. - Per la validità delle deliberazioni, ove non sia stabilito diversamente, è necessario l'intervento di almeno un quinto dei Soci con diritto di voto.

Per l'approvazione delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le decisioni relative all'ammissione, esclusione e scelta delle persone richiedono il voto segreto.

Art. 23. - I processi verbali delle deliberazioni debbono essere motivati e contenere il risultato delle discussioni avvenute.

I processi verbali sono stesi dal Segretario o da chi ne fa le veci e sono firmati da lui

e dal Superiore o da chi ne fa le veci. Devono essere comunicati al P. Spirituale.

Art. 24. - Il Superiore, a seguito dell'approvazione dell'Ordinario, è il rappresentante legale canonico e civile dell'Arciconfraternita.

Presiede l'assemblea generale e il governo; distribuisce gli uffici e i compiti tra i governatori; dispone la convocazione del governo, del consiglio e dell'assemblea; esercita il potere disciplinare sul personale dipendente; adotta i provvedimenti indifferibili e li sottopone, senza indugio, al governo per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito dal governatore di maggiore anzianità di appartenenza all'Arciconfraternita, per i soli casi di urgenza nell'esercizio dei poteri ordinari, associativi e di amministrazione e gestione.

Art. 25. - Il Governo, costituito dal Superiore e da almeno due Governatori, ha la responsabilità e la direzione esecutiva delle attività ed opere dell'Arciconfraternita:

1) delibera la convocazione dell'assemblea generale nei casi previsti dallo statuto e per ogni altro caso ritenuto opportuno;

2) esegue le deliberazioni dell'assemblea ed esamina le relazioni del collegio dei Revisori dei conti;

3) costituisce speciali deputazioni per singole opere o attività del sodalizio;

4) affida ai soci incarichi temporanei e specifici, comunque revocabili;

5) previa istruttoria, delibera sulle richieste di dispensa dalla partecipazione alla vita associativa

6) provvede alle decisioni circa l'amministrazione del patrimonio della Confraternita, adempiendo agli oneri ed ai carichi relativi, disponendo per la redazione dei bilanci annuali;

7) redige la relazione annuale delle sue attività;

8) esprime parere circa l'ammissione degli aspiranti all'associazione.

Art. 26. - Il segretario nominato dal Superiore, esercita le seguenti funzioni: a) di assistente generale delle attività del Superiore e del Governo; b) di coordinatore dei compiti del governo; c) di annotazione delle presenze e degli interventi degli associati e di istruzione delle domande di dispensa dalla partecipazione alla vita associativa; d) di collaborazione con la Direzione Amministrativa, seguendone l'attività e riferendone al governo; e) di esecuzione di ogni altro compito previsto dallo statuto e dal regolamento o affidatogli dal governo.

Art. 27. - Il collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'assemblea generale.

I membri, anche singolarmente, esaminano e controllano la contabilità, vigilano sull'osservanza delle norme di legge canoniche e civili, dello statuto e del regolamento, e ne riferiscono collegialmente all'assemblea.

Presidente del collegio è il membro più anziano per iscrizione alla Confraternita; quello di iscrizione più recente assume le funzioni di segretario.

Art. 28. - L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 novembre deve essere approvato il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno seguente; entro il 31 marzo deve essere approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente.

Art. 29. - Gli atti di alienazione, quelli che possono peggiorare lo stato patrimoniale della Confraternita, gli atti di amministrazione straordinaria, determinati ai sensi del decreto arcivescovile di cui al can. 1231 del CJC, e le locazioni sono soggetti, sotto

pena di nullità, alle autorizzazioni previste dalla normativa canonica.

ELEZIONI E DURATA DEGLI UFFICI

Art. 30. - L'Assemblea generale per la elezione degli organi associativi, alla scadenza ordinaria e per le ipotesi di rinnovo totale o parziale degli stessi e degli uffici, a seguito di decadenza o dimissioni di uno o più membri, si riunisce nella data stabilita dal governo:

- a) per l'approvazione dell'elenco dei soci titolari del diritto di voto;
- b) per l'elezione e la costituzione dell'ufficio elettorale;
- c) per la raccolta delle candidature;
- d) per lo svolgimento delle operazioni elettorali, lo scrutinio dei voti e la proclamazione dei risultati;
- e) per l'insediamento degli eletti.

Art. 31. - L'ufficio elettorale, composto di tre membri eletti dall'Assemblea, con la partecipazione del Segretario, in funzione di assistente per la verbalizzazione di tutte le operazioni, provvede a:

- stilare e rendere pubblico, immediatamente e distintamente per ciascun organo ed ufficio da eleggere, l'elenco dei candidati;
- accertare il numero e stilare l'elenco dei soci ammessi al voto;
- disporre i documenti necessari per la votazione e lo scrutinio;
- proclamare nello stesso giorno, all'esito dello scrutinio, i risultati del voto.

Art. 32. - Tutti i soci con diritto di voto: a) sono eleggibili come membri del Consiglio; b) esprimono con voto personale e segreto la loro libera scelta tra tutti i soci, salvo che non sia previsto dallo Statuto la designazione dei candidati.

Per l'elezione del Superiore, degli incarichi di governo e del collegio dei revisori le scelte elettive e quelle di designazione delle candidature debbono cadere sui soci di età maggiore che godano incondizionata stima e che appaiono idonei per le attitudini e le competenze possedute allo svolgimento dei compiti ai quali sono deputati nell'ufficio al quale sono eletti o candidati.

Art. 33. - Il Superiore uscente proclamerà gli eletti, investendoli dell'ufficio e provvedendo alla comunicazione dell'elezione all'Ufficio Diocesano Confraternite.

Art. 34. - La durata in carica degli eletti agli uffici è triennale, salvo i casi di necessaria integrazione nel corso del mandato.

Il Superiore, i Governatori, il Segretario e i Revisori possono essere rieletti consecutivamente nello stesso ufficio una sola volta.

Art. 35. - In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l'Arcivescovo o chi da lui delegato può designare un commissario che in suo nome regga temporaneamente la Confraternita.

IL PADRE SPIRITUALE

Art. 36. - È nominato dall'Ordinario Diocesano(can. 317,1).

Nella Confraternita egli rappresenta il Vescovo e pertanto gli si deve obbedienza, nelle materie di fede e morale secondo la disciplina ecclesiale, e responsabile collaborazione nelle attività pastorali.

La sua presenza garantisce la permanenza del riconoscimento della ecclesialità del Sodalizio.

Art. 37. - Sono compiti del Padre Spirituale:

- presenziare alle riunioni ordinarie, straordinarie ed elettive dell'Assemblea dell'Arciconfraternita;
- organizzare e presiedere le Liturgie anche a mezzo di un suo delegato;
- stabilire le Celebrazioni, feriali o festive, e l'orario di esse, sentito il Governo della Arciconfraternita;
- celebrare le esequie dei soli confratelli nella Chiesa dell'Arciconfraternita;
- tenere, almeno una volta al mese, una catechesi ai confratelli, preoccupandosi della loro crescita nella fede e della loro formazione permanente;
- adempiere fedelmente agli obblighi dei suffragi e dei legati;
- disporre circa la cura dell'Oratorio e degli arredi sacri;
- riferire all'Ordinario della vita spirituale dell'Arciconfraternita;
- promuovere l'attuazione degli orientamenti pastorali della Diocesi;
- prendere atto: a) dei verbali delle adunanze dell'Assemblea, b) delle deliberazioni legittimamente adottate dal Governo, c) delle relazioni di accompagnamento del bilancio preventivo e consuntivo;
- esprimere parere per l'ammissione, sospensione o espulsione dei soci; esercitare il diritto di veto circa l'esecutività delle deliberazioni del Governo o dell'Assemblea, - dandone immediata comunicazione all'Ufficio diocesano confraternite -, in ipotesi di contrasto con la dottrina della Chiesa e la morale cattolica e qualora esse, a suo giudizio, possano ostare al corretto esercizio della Liturgia, ovvero impedire l'applicazione delle direttive del Vescovo in ordine alla pastorale diocesana.

—

IN CASO DI DECESSO DI UN SOCIO (CONFRATELLO O CONSOCELLA)

In caso di decesso di un Confratello o Consorella, l'Arciconfraternita del Sacramento in Piscinola, provvederà al funerale completo, tramite una ditta convenzionata, con le attrezzature funebri concordate con la stessa ditta (per conoscere i dettagli recarsi in segreteria).

Al momento del decesso i familiari dovranno contattare il seguente numero di telefono: 0817030006 – cell.: 3356176583, specificando che si tratta di Confratello o Consorella iscritto/a presso la Congrega di Piscinola.

Il funerale sarà organizzato solo nell'ambito del circondario del Comune di Napoli, altri tipi di accordi con la ditta funebre, anche di altra scelta di attrezzature funebri, e che non siano tra quelle concordate con la ditta, saranno a totale carico dei familiari.

La salma avrà diritto ad essere deposta in una delle fosse ipogee della cappella cimiteriale di proprietà della Arciconfraternita del Sacramento in Piscinola, presso il cimitero di Miano, totalmente a titolo gratuito, per anni cinque, salvo nuove disposizioni in materia di regolamenti cimiteriali.

Saranno a carico dei familiari le luci votive per tutta la durata dell'interro.

In caso di scelta di altra ditta di trasporti funebri, ai familiari diretti, sarà riconosciuta una quota oggi pari ad €516,00 (Cinquecentosedici/00), salvo Art. 13 pagina 3 del presente statuto dove nulla sarà dovuto ai familiari.

Resta a carico della famiglia anche il costo completo in caso di cremazione della salma, e il trasferimento dell'urna cineraria nella nicchia.

Per altri approfondimenti si prega di recarsi in segreteria negli orari indicati, presso la Congrega a Piscinola, in Piazza B. Tafuri 16 – 80145 Napoli.